



COMUNE DI MASER

PROVINCIA DI TREVISO

Art. 92 comma 5, D.Lgs. 163/2006 (c.d. codice degli appalti)

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE NELL'ENTE PUBBLICO

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
DA CONFERIRE OD AUTORIZZARE AI DIPENDENTI COMUNALI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 in data 7 dicembre 2011.

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, così come modificato da:
 - art. 61, comma 8 e 17, della L. 133/2008, di conversione del D.L. 112/2008;
 - art. 1, comma 10-quater, della L. 201/2008, di conversione del D.L. 162/2008;
 - art. 2, comma 32, della L. 203/2008 (legge finanziaria per l'anno 2009);
 - art. 18, comma 4-sexies, della L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione dei corrispettivi inerenti l'attività di progettazione interna prevista dall'articolo 92 della legge citata.
3. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione della percentuale espressa nell'art.61 comma 8, della legge 133/08 (c.d. decreto Brunetta) è effettuata in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 2- Definizione delle prestazioni

1. Per "progetto di lavoro pubblico" si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e s.m.i.; per "progetti preliminare, definitivo ed esecutivo" si intendono le prestazioni descritte nell'articolo 93, della legge citata.
Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal Regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
2. Per "lavori pubblici" si intendono tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, così come stabilito dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
3. Per "atti di pianificazione generale" si intendono: il Piano Regolatore Generale, le varianti allo stesso, piani complementari al PRG come il piano urbano del traffico, piano del rumore, Varianti alle Norme Tecniche di Attuazione, Varianti al Regolamento Edilizio , ecc.
4. Per "atti di pianificazione esecutiva" si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di lottizzazione privati i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, gli interventi sportelli unici attività produttive comportanti variante al P.R.G. i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 attuazione schede di piano convenzionate e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in vacanza o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano, altresì, tra le prestazioni soggette alla corresponsione del 2,00% i lavori eseguiti in diretta economia per i quali sia stato predisposto, dal responsabile del procedimento, idoneo foglio d'onere e condizioni e computo metrico estimativo (es. lavori in economia mediante cottimo fiduciario o amministrazione diretta) non ricorrendo comunque le condizioni di distinzione tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

Art. 3 -Ammontare dei corrispettivi

1. Per il costo preventivato di un'opera o di un lavoro pubblico le somme da corrispondere alle finalità dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici è nella misura del 2,00%, dell'importo posto a base di gara di un'opera o del costo preventivato di un lavoro. Tale somma incentivante è comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (contributi Inpdap,

contributi Inail, contributi Ds, se dovuti) ad esclusione del contributo Irap in quanto onere di natura fiscale. Altra percentuale nella misura del 1,5% viene invece destinata ad incrementare il fondo per le risorse decentrate e finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti (L. 203/2008).

2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatori, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
3. Gli oneri inerenti la progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi, piani di sicurezza e di coordinamento fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole opere o lavori e trovano collocazione nel quadro B relativo alle somme a disposizione dell'Amministrazione per ogni singola opera o lavoro nella misura non superiore al 2%.
4. L'incentivo viene ripartito per ogni singolo progetto, lavoro o atto di pianificazione comunque denominato, tra il Responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra il personale che a qualsiasi titolo ed in base alle professionalità specifiche ha partecipato alla redazione dell'opera.

Art.4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta comunale, salvo che per perizie suppletive e di variante ammesse nel rispetto del quinto d'obbligo che possono essere predisposte autonomamente dal Direttore dei Lavori e salvo quei lavori per i quali si prospetta l'intervento diretto ai sensi del Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi. Il responsabile del procedimento può altresì predisporre, in diretta esecuzione del programma annuale dei lavori pubblici, i progetti preliminari dei lavori che l'Amministrazione intende affidare all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale con il presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento dell'Ente.

Art. 5 - Ripartizione delle somme

1. La ripartizione verticale delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la progettazione di lavori pubblici o per la realizzazione di un lavoro e con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata in base al livello di progettualità effettuato.

La somma derivante dall'applicazione dell'incentivo del 2,00% dell'importo posto a base di gara di un'opera o del costo di un lavoro da eseguire in diretta economia è ripartita, con la seguente suddivisione:

Funzione	Aliquota fase di progettazione %	Aliquota fase di esecuzione %	Aliquota Totale %
Fondo risorse decentrate	5,00	0,00	5,00
Responsabile del Servizio	2,50	2,50	5,00
Responsabile del Procedimento	7,50	7,50	15,00
Supporto amministrativo	2,90	2,80	5,70

Progettazione preliminare	5,00	0,00	5,00
Progettazione definitiva	16,00	0,00	16,00
Progettazione esecutiva	12,00	0,00	12,00
Direzione dei lavori	0,00	10,00	10,00
Assistenza alla direzione lavori	0,00	7,00	7,00
Coordinamento alla sicurezza	5,00	10,00	15,00
Collaudo / Regolare esecuzione	0,00	3,00	3,00
Procedura di gara	0,00	1,00	1,00
Stipula atti	0,00	0,30	0,30
Totali	53,40	46,60	100,00

2. Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali elencate nella precedente tabella siano completamente svolte da personale esterno all'Amministrazione, la corrispondente aliquota di incentivo viene ridotta del suo 65%, riconoscendo in tal modo il 35% residuale alla struttura interna dell'Ente, in considerazione dei compiti necessariamente espletati dagli uffici comunali quali: la verifica e la validazione dei progetti, l'aggiornamento e/o predisposizione dei capitolati d'appalto, l'integrazione dei documenti progettuali con elaborati tecnici e/o amministrativi necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta e per la cantierabilità dell'intervento, per le attività di coordinamento, controllo e supporto dei professionisti esterni.
3. In caso in cui gli atti di pianificazione sia svolti completamente da professionista esterno, incaricato della redazione di atto di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva, la corrispondente aliquota di incentivo del 30% sull'importo della tariffa professionale viene ridotta del suo 65%, riconoscendo in tal modo il 35% residuale dell'incentivo alla struttura interna dell'ente in considerazione dei compiti necessariamente esperiti dagli Uffici dell'Amministrazione quali la verifica, l'integrazione dei documenti progettuali con elaborati tecnici e/o amministrativi necessari per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta, per le attività di coordinamento, controllo e supporto tecnico giuridico dei professionisti esterni e delle prestazioni rese.
4. In caso di coincidenza tra la figura del Responsabile del Servizio e Responsabile del procedimento, del progettista, del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, del Direttore dei Lavori, del collaudatore, le relative quote saranno cumulabili fino alla concorrenza dell'ammontare dello 2,00% del costo preventivato dell'opera.

Art. 6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti e tecnici esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Sono ammessi incarichi collegiali con tecnici esterni per la collaborazione con quest'ultimi per opere di rilevante complessità tecnica od architettonica. In tali casi la quota prevista dello 0,5 % delle somme poste a base di gara dell'opera sarà ridotto della metà.

Art. 7 - Incentivi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativi a Piani Urbanistici Attuativi realizzati da privati a scapito oneri.

1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ai Piani Urbanistici Attuativi realizzate da privati a scapito di oneri sono oggetto di una fase istruttoria e di una successiva fase esecutiva, in riferimento alle quali i Servizi di Urbanistica e Area Tecnica Lavori Pubblici svolgono attività di controllo tecnico e di coordinamento con i soggetti attuatori ed essendo la materia assoggettata alla normativa del D. Lgs 163/2006 sono assoggettati alle medesime casistiche delle opere pubbliche.
2. Gli incentivi sono da incamerare dal quadro economico spese tecniche degli atti da incamerare entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione definitiva del progetto presentato e da corrispondere secondo il seguente schema:

Area Urbanistica.

Incentivo del 35% per gestione atti di pianificazione esterna, in considerazione dei compiti necessariamente espletati dalla struttura interna dell' Ente calcolato sul 30% della tariffa professionale relativa alla redazione degli atti di pianificazione

35 %	Responsabile del Servizio
25%	Responsabile del Procedimento
25%	Istruttore amministrativo collaboratore Uff. Urbanistica
10%	Stipula Convenzione
5%	Fondo unico salario accessorio
100%	Totale

Area Tecnica

Incentivo per opere di urbanizzazione primaria / secondaria a scomputo 2% sull' ammontare delle opere di urbanizzazione costituenti le stesse a tutti gli effetti opere pubbliche ai sensi D.Lgs 163/06 con la seguente Ripartizione

22 %	Responsabile del Servizio
25%	Responsabile del Procedimento
45%	Istruttore tecnico collaboratore Ufficio LL:PP
3%	Stipula atto cessione opere al patrimonio comunale Responsabile del Servizio
5%	Fondo unico salario accessorio
100%	Totale

Art. 8 – Impegno di spesa

1. Le somme destinate all'incentivo di opere o lavori pubblici vengono previste nei quadri economici delle rispettive opere o nel preventivo di spesa ed impegnati nei relativi capitoli di spesa in conto capitale contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa globale dell'intervento.
2. Le somme destinate all'incentivo di atti di pianificazione urbanistica devono comparire nei quadri economici delle rispettive opere e nel caso di strumenti urbanistici di iniziativa privata, devono essere versate ed incamerate su apposita scheda di intervento quale fondo incentivante del personale, entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione dell'istanza e comunque entro la stipula della convenzione.

Art. 9 - Termini per la liquidazione delle somme relative alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati dal responsabile del servizio cui è imputato il capitolo relativo al fondo con la seguente modalità:
 - a) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
 - b) per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
 - c) per la quota riferita al progetto esecutivo e al piano di coordinamento della sicurezza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori se la direzione dei lavori è assunta dal progettista; entro 60 giorni dall'effettivo inizio dei lavori se la loro direzione è assunta da un tecnico diverso dal progettista;
 - d) per la direzione e contabilità dei lavori nonché coordinamento della sicurezza in cantiere, entro 30 giorni dall'approvazione di ogni singolo stato di avanzamento lavori;
 - e) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del documento;

In caso di ritardo dell'erogazione delle somme oltre i termini sopra citati, sarà applicata la percentuale di interessi legali sulle somme dovute .

Art. 10 - Termini per la liquidazione delle somme relative agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione di Piano urbanistico attuativo, della sua revisione o variante, sarà liquidato nel seguente modo:
 - a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazioni residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
6. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere la richiesta di liquidazione all'ufficio deputato indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

Art. 11 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione stesso.

Art. 12 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare a professionisti esterni i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti

progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art.13 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione;
2. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'U.T.

Art. 14 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

Art. 15 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dei tecnici progettisti, dal momento che ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i progetti possono essere firmati da soggetti abilitati all'esercizio della professione.
2. Sono altresì a carico dei soggetti iscritti gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

Art. 16 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa di copertura dei rischi di natura professionale incaricati della verifica della progettazione di lavori pubblici, come da art. 112, comma 4-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria per i progetti esecutivi e l'importo da garantire non potrà essere superiore 10% del costo dell'opera e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dal 01 gennaio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 2/2009, pertanto il compenso spettante ai dipendenti a titolo di incentivo alla progettazione inerente attività svolta in data precedente è da commisurarsi al 2% in quanto le nuove disposizioni non hanno alcuna efficacia retroattiva.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

=